

COMUNE DI VIGONZA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE DELLA BANDIERA COMUNALE, DEL GONFALONE E DEL VESSILLO COMUNALE.

Approvato con delibera di C.C. n.55 del 27/06/2008.

ART. 1 – oggetto

Il presente regolamento Comunale disciplina l'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quelle internazionali, della Bandiera del Comune e del Vessillo Comunale, da parte dell'Amministrazione Locale, così come stabilito dall'art. 2 dello Statuto comunale, dal D.R.P. 7 aprile 2000 n. 121 e L. R. 10.4.1998 N. 10 e successive integrazioni o modificazioni.

ART. 2 – lo stemma

Lo stemma del Comune di Vigonza – come da DPR del 2.9.1959 – “inquartato: nel primo e quarto fasciato di oro e di azzurro di quattro pezzi; nel secondo e terzo di rosso ed una ruota d'oro, sul tutto uno scudetto di azzurro caricato da un cippo marmoreo cuspidale, fondato su pianura di verde e caricato nella base dal numero 1875 in cifre di nero. Ornamenti esteriori da Comune”.

Esso è custodito nell'ufficio del Sindaco.

ART. 3 - il gonfalone

Il gonfalone comunale, emblema del Comune di Vigonza, è rappresentato – come da DPR del 2.9.1959 - da un “drappo partito di azzurro e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma - descritto al precedente articolo – con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI VIGONZA. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Il gonfalone è custodito nell'Ufficio del Sindaco.

ART. 4 – la bandiera comunale

Il vessillo comunale è rappresentato da una bandiera bipartita, in senso verticale, di azzurro e di rosso - colori presenti nel gonfalone comunale - con impresso al centro il simbolo raffigurante lo stemma. Il vessillo comunale potrà essere esposto all'esterno della sede municipale, su disposizione del Sindaco, anche in modo continuo, sia durante il giorno che durante la notte e in assenza di altre bandiere.

ART. 5 - esposizione della bandiera

Il Sindaco, con proprio provvedimento dispone l'esposizione delle bandiere all'esterno e/o all'interno degli edifici comunali, avvalendosi, operativamente del personale comunale.

Il Sindaco può disporre con proprio decreto, che l'esposizione delle bandiere all'esterno del Municipio sia permanente, ovvero solo per le ricorrenze e le occasioni comandate e previste dalla normativa di riferimento.

ART. 6 – bandiera nazionale ed europea

L'esposizione della bandiera Nazionale e dell'Unione Europea congiuntamente al vessillo dell'Ente e alla bandiera regionale, osservano la prioritaria dignità della bandiera Nazionale.

ART. 7 – segno di lutto

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno, sono tenute a mezz'asta.

Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, saranno collocate due strisce di velo o di nastro nero.

ART. 8 – esposizione notturna

Secondo il disposto dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 121/2000, l'esposizione delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

ART. 9 – esposizioni all'interno degli uffici

All'interno degli uffici, secondo il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 121/2000, le bandiere nazionale ed Europea sono esposte in via permanente su aste a terra – al pari di quella comunale o regionale, o di altro organismo nazionale o internazionale - alle spalle ed in prossimità del tavolo cui siede il Sindaco, sia all'interno del suo ufficio sia in occasione dello svolgimento del consiglio comunale

La bandiera Nazionale prende il posto d'onore a destra .

ART. 10 – bandiere paesi stranieri o di organismi internazionali

Le bandiere dei paesi stranieri o di organismi internazionali sono esposte all'esterno e all'interno degli edifici, solo in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera o in rappresentanza di organismi internazionali.

ART. 11 – bandiere militari

Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri corpi organizzati dello Stato, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare oltre a quello internazionale.

Art. 12 – norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme dell'ordinamento vigente.

In particolare sono fatte salve le disposizioni ministeriali o regionali riguardanti le bandiere in generale, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale civile.